

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è stato oggetto di concertazione, senza osservazioni, da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione ed è stato altresì acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni.

Inoltre sono state sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile che non hanno fornito osservazioni e le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative del personale militare. AL riguardo, si rappresenta che oltre la metà delle APCSM intervenute hanno concordato sostanzialmente con l'iniziativa, pur esprimendo talune perplessità in buona parte valutabili nella prassi; le restanti APCSM hanno espresso la propria contrarietà a stabilire perimetri di esclusione delle aree operative/addestrative dai luoghi di lavoro, reclamando, in sintesi, maggiori tutele per la sicurezza e la salute del personale militare e un loro ulteriore e maggiore coinvolgimento nella definizione delle iniziative in materia. Su quest'ultimo aspetto si rappresenta che un'esclusione dai luoghi di lavoro di analogo tenore è già prevista con decreto interministeriale Interno-Lavoro-Salute-PA n. 127 del 2019, per le aree in cui i Vigili del fuoco effettuano attività operative/addestrative in scenari di emergenza o di calamità.

1. ITER DI APPROVAZIONE

In linea con le previsioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988, il provvedimento è stato già oggetto di concertazione, senza osservazioni, da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione ed è stato altresì acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni.

Inoltre sono state sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile che non hanno fornito osservazioni e le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative del personale militare. Al riguardo, si evidenzia che oltre la metà delle APCSM intervenute hanno concordato sostanzialmente con l'iniziativa, pur esprimendo talune perplessità che, tuttavia, saranno valutabili nella prassi applicativa; le restanti APCSM hanno espresso la propria contrarietà a stabilire perimetri di esclusione delle aree operative e addestrative dai luoghi di lavoro, segnalando l'esigenza di tutelare la sicurezza e la salute del personale militare, anche mediante il loro ulteriore e maggiore coinvolgimento nella definizione delle iniziative in materia. Su tale ultimo aspetto si richiama il decreto interministeriale Interno-Lavoro-Salute-PA n. 127 del 2019 che già prevede un'esclusione dai luoghi di lavoro di analogo tenore per le aree in cui i Vigili del fuoco effettuano attività operative e addestrative in scenari di emergenza o di calamità, senza che ciò abbia comportato alcun pregiudizio per la sicurezza e la salute del personale interessato.

2. PREMESSA. QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, all'articolo 3, comma 1, definendo il proprio ambito di applicazione, stabilisce che *“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.”*. Il medesimo articolo, al comma successivo, tuttavia, tenuto conto della necessità di flessibilità e adattabilità della disciplina alle variegate situazioni possibili, assai correttamente non manca di prevedere, per specifiche funzioni e per i rispettivi competenti comparti [tra cui, tra gli altri, Forze armate e di Polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ...],¹ la possibilità di adottare propri [specifici] decreti applicativi delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi

¹ Oltre le Forze armate, l'articolo 3, comma 2, individua: le Forze di Polizia; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il soccorso pubblico e della difesa civile; i servizi di Protezione Civile; le strutture giudiziarie e penitenziarie destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università; gli istituti di istruzione universitaria; le istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; i mezzi di trasporto aerei e marittimi.



di lavoro, in modo da considerare, in concreto, le “*effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco ... omissis....*”. Tali decreti, a valenza regolamentare, sono infatti emanati dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [ove attinenti a Forze armate, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza].

Lo specifico decreto applicativo per le Forze armate, in forza del processo di codificazione dell’Ordinamento militare del 2010, è a suo tempo confluito nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare*” - di seguito denominato TUOM – e, in particolare, nel Libro primo, Titolo IV, Capo I, agli articoli dal 244 al 264. Preliminarmente, e a premessa, corre l’obbligo di sottolineare come le Forze armate hanno da sempre profuso il massimo sforzo nel tutelare l’integrità fisica e psicologica dei propri uomini impegnati nelle quotidiane attività operative e addestrative, quali attività necessarie a garantire la prontezza e l’efficienza operativa dello strumento militare nazionale, ad indiscusso vantaggio del più agevole assolvimento delle competenze istituzionali ad esse attribuite per legge [Cfr., articoli dal 89 al 92 del COM]. Ciò, in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti alla sicurezza del personale, espressamente previsto addirittura dai principi della disciplina militare e, in particolare, dall’articolo 725, comma 2, lettera f) del TUOM fra i doveri dei superiori²; obbligo, quest’ultimo, peraltro, presente nello speciale ordinamento militare ben prima del decreto legislativo n. 81 del 2008³. Come già accennato, le stesse disposizioni legislative, hanno più volte riconosciuto la “specificità funzionale e le conseguenti particolari esigenze delle Forze armate”, affermando, di conseguenza, il discendente principio di “applicabilità compatibile della normativa prevenzionale” [Cfr., *supra*, i contenuti dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché, più in generale, dell’articolo 19, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato “*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del*

² Articolo 725, comma 2: “*Il superiore ... deve in particolare:*

....omissis....

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;

....omissis....”.

³ L’articolo 725 del TUOM, è stato infatti riassetato pressoché senza modifiche, riprendendo il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”.

fuoco”]⁴ e, a livello regolamentare, l’articolo 245 del TUOM.⁵

In tale contesto, il legislatore, nella consapevolezza che dalla specificità organizzativa e funzionale delle Forze armate ben potessero derivare discipline anche parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’articolo 184, del COM ha espressamente stabilito al comma 1 che *“La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.”* e, al comma 2, che *“I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 3, comma 2, 1° periodo*

⁴ Art. 19 - *Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* – “1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.”.

⁵ Art. 245 - *Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate* - 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro:

- a) l’unicità di comando e controllo;
- b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
- c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
 - a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto;
 - b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
 - c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.”.

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.

La disciplina recata dal TUOM in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in territorio nazionale e all'estero, si applica, dunque, alle attività svolte dal personale delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, nelle rispettive aree di pertinenza (art. 244, comma 2), nonché all'Arma dei carabinieri, quale avente rango di Forza armata e Forza di polizia ad ordinamento militare⁶.

Assume fondamentale importanza per l'intero sistema prevenzionistico della difesa l'articolo 253 del TUOM, laddove individua le attività alle quali si applica la disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 [comma 1] e quelle alle quali, invece, si applica la disciplina definita dalle *“particolari norme di tutela tecnico – militare”*, per la sicurezza e la salute del personale ivi impiegato [comma 2].⁷

Il comma 2 dell'articolo 253 definisce, in particolare, oltre alle attività anche le infrastrutture, le aree, gli equipaggiamenti, le armi, le munizioni, i materiali ed i mezzi di cui all'articolo 259 ad esse [attività] destinati, che sono disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale in esse impiegato.

Di particolare rilievo, per quanto attiene alle modifiche al TUOM che qui ci si accinge ad illustrare, è quanto specificato comma 4, dell'articolo 253, a mente del quale: *“le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli ulteriori previsti dall'art. 89 e 92 del COM”*⁸.

⁶ All'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 264 del TUOM quale Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno.

⁷ Art. 253, co. 2. *“Le attività dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.”*

⁸ Art. 89 - *Compiti delle Forze armate* - “1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.”. Art. 92 - *Compiti ulteriori delle Forze armate* - 1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 93, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

A legislazione vigente (TUOM) e, in particolare, a mente degli articoli:

- 105-ter, comma 1, lettera m), il Segretario generale della difesa emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;
- 252, rubricato “*Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’Amministrazione della difesa*”, gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni. Tali attività sono svolte da distinte unità organizzative rispettivamente competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3 dello stesso articolo 252⁹ e per quelle di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti dello stesso TUOM. L’ufficio istituito nell’ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell’articolo 105-ter, comma 1, lettera m),

a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

c) ripristino della viabilità principale e secondaria;

d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

e) trasporti con mezzi militari;

f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

g) emissioni di dati meteorologici;

h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;

i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

l) svolgimento di operazioni a contrasto dell’inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

m) rilevamento idro-oceanografico e aereo-fotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geo-topografica e geodetica;

n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

o) interventi in camera iperbarica per baro-traumatizzati e ossigenoterapia;

p) interventi sull’ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;

q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le Forze armate, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all’articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

⁹ Art. 252, comma 3 “Le unità organizzative di prevenzione:

a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;

b) promuovono la qualificazione e l’aggiornamento del personale;

c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;

d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all’Amministrazione della difesa.”.



coordina le strutture di vertice del Dicastero [Forze armate, SMD, SGD e DNA].

3. OBIETTIVI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Il presente intervento normativo, articolato mediante la tecnica della novella applicata sul tessuto normativo vigente del TUOM, è prioritariamente [e conseguentemente] volto a:

a) ridefinire, sulla scorta di evidenze oggettive, le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse sono impiegati, in territorio nazionale e all'estero, in attività operative, emergenziali o addestrative finalizzate a conseguire o mantenere gli *standard* capacitivi indispensabili all'espletamento delle funzioni istituzionali in Patria e all'estero [Cfr., *supra*, in particolare, artt. dall'89 al 92 del COM].

Ciò, in particolare, avviene attraverso un'integrazione all'articolo 253 del TUOM, volta a non annoverare [*rectius*: a non intendere] fra i luoghi di lavoro definiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree in territorio nazionale e all'estero, incluse le unità navali, in cui vengono svolte attività operative o emergenziali reali nonché addestrative. In questi casi, pur permanendo l'obbligo della valutazione dei rischi, esso è considerato adempiuto se le attività e le operazioni in tali aree espletate sono condotte nel rispetto di disposizioni di tutela tecnico-militari; se il personale ivi impiegato è formato, informato e addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili nelle diverse casistiche e se le attrezzature, i dispositivi, i sistemi e i mezzi utilizzati, anche complessi, sono conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza.

Tale disposizione integrativa, d'altra parte, ricalca, adattato alle funzioni specifiche delle Forze armate, lo schema previsionale già vigente, adottato con il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la speciale disciplina delle attività operative, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito di interventi operativi in scenari emergenziali [Cfr., art.16].¹⁰

¹⁰ Giova ricordare che le disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008, analogamente a quanto previsto per le Forze armate, sono applicate per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono state individuate in questo caso con il decreto del Ministero dell'interno 21 agosto 2019, n. 127). Lo stesso recita all'art. 16, rubricato "*Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica*", al comma 1, che "*La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.*" E, al comma 3, che "*Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti*

Inoltre l'integrazione all'art. 253 ha lo scopo di chiarire che gli obblighi di valutazione dei rischi per le Forze Armate, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto è limitata esclusivamente ai luoghi di lavoro delle sedi stanziali dei reparti e non anche a tutte le aree, siti, luoghi, sia in patria sia all'estero, in cui il personale delle citate forze è chiamato a intervenire per l'assolvimento dei compiti istituzionali o svolga attività di addestramento, esercitazione operativa o partecipi a manifestazioni.

b) ripartire correttamente fra le Aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Dicastero [per le rispettive attribuzioni istituzionali Cfr., Libro Primo, Capo IV-bis, Articolo 88-bis del TUOM] le competenze in materia di *policy* antinfortunistica e di coordinamento degli uffici di vertice (di Forze armate, Arma dei carabinieri, Stato maggiore della difesa e Direzione nazionale degli armamenti), invece, attualmente attestata in via esclusiva sul Segretario generale della Difesa [Area tecnico-amministrativa] ex artt. 105-ter, comma 1, lettera m) e 252, comma 4 del TUOM.

Nel tempo attuale, infatti, i profili di interesse nel settore dell'antinfortunistica e della sicurezza del personale delle Forze armate, sono sempre di più quelli connessi ad impieghi del personale militare in contesti operativi, emergenziali e addestrativi all'estero e in Patria, la cui specifica trattazione, per la loro natura indubitabilmente specialistico-operativa, risulta ictu oculi più correttamente attestabile nell'Area tecnico-operativa piuttosto che in quella tecnico-amministrativa. Affinché il disposto normativo risponda in modo più aderente a tale cristallina esigenza e, in piena coerenza con la specificità e unicità della funzione delle Forze armate, appare indispensabile l'attribuzione all'area tecnico-operativa, per la parte di specifica pertinenza, delle funzioni di *policy* in materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare, della potestà di definizione delle relative disposizioni di tutela tecnico-militare, nonché delle conseguenti attività di costante informazione, formazione e addestramento del personale. Tale obiettivo, in un contesto di complessivo e coordinato adeguamento regolamentare, è conseguito apportando le opportune modifiche agli articoli 89, 105-ter e 252 del TUOM, in modo da attestare le competenze di cui trattasi sul Segretariato generale per l'Area tecnico-amministrativa e sul Capo dello Stato maggiore della difesa per quella tecnico operativa.

4. ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Si procede ora alla illustrazione puntuale delle singole novelle al TUOM, recate dal presente provvedimento che si compone di 2 soli articoli.

L'articolo 1, comma 1, alla:

sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.” comma 4. “Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3”.



- **lettera a)**, integra l'**articolo 89, comma 1** del TUOM inserendo, dopo la lettera cc) la lettera cc-bis, che amplia le competenze del Capo di Stato maggiore della difesa stabilendo che esso *“emana, per l'area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore”*. In tal modo le attribuzioni in materia di *policy* e di coordinamento delle attività nella materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare impiegato nelle specifiche attività operative, emergenziali e addestrative in Patria e all'estero vengono correttamente attestate nell'ambito dell'Area di naturale pertinenza e cioè quella tecnico operativa [Cfr., supra];
- **lettera b)**, in linea con i sopra richiamati obiettivi di adeguata rimodulazione delle funzioni in materia di antinfortunistica e sicurezza fra le Aree del Dicastero, integra l'articolo 105-ter del TUOM per circoscrivere le attribuzioni in tal materia del Segretario generale alla sola Area tecnico-amministrativa;
- **lettera c)**, sostituisce il comma 4 dell'articolo 252 del TUOM, per stabilire che gli uffici dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa preposti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera cc-bis) e 105-ter), comma 1, lettera m) [Cfr., supra, le modifiche a tali articoli], assicurano, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice in materia antinfortunistica e di sicurezza;
- **lettera d)**, integra il comma 4 dell'articolo 253 del TUOM, inserendo, dopo la lettera a), le lettere a-bis e a-ter, che ricalcando lo schema previsionale adottato per le medesime attività di natura operativa, emergenziale e addestrativa del Corpo dei Vigili del fuoco, recato dal decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127 [cit.], prevedono che:
 - per l'impiego delle Forze armate in operazioni, in particolar modo, in contesti emergenziali caratterizzati da brevi tempi di reazione, incertezza sulle condizioni di intervento, pluri-articolazione delle Forze impiegate, l'autorità militare, contestualmente investita della preminente responsabilità della missione e anche della funzione datoriale, operando in aree non qualificabili come luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 [il che anche dai punti di vista sia giuridico che pragmatico apparrebbe oggettivamente difficoltoso, trattandosi quasi sempre di aree teatri di conflitto armato o di gravi calamità naturali e non] adempie agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando assicuri che: le attività e le operazioni espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione; il personale impiegato è addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione ai possibili eventi, all'urgenza e alla complessità

delle attività necessarie allo svolgimento della missione in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l'esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell'area di operazioni; le attrezzature, i mezzi e i sistemi utilizzati, anche complessi, sono conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza;

- nei casi in cui alle attività nelle aree operative indicate coopera personale che non ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro.

L'articolo 2 enuncia la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90,
RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
DELL'ORDINAMENTO MILITARE**

RELAZIONE TECNICA

Tutte le modifiche e le integrazioni recate dal presente provvedimento sono finanziariamente neutre, giacché sono connotate da carattere esclusivamente ordinamentale, senza, peraltro, mai incidere sugli assetti organici del personale, né di livello dirigenziale, né di livello non dirigenziale. Nessuna incidenza, inoltre, è riscontrabile sul numero, sugli assetti organizzativi o sulla configurazione degli attuali organismi competenti della Difesa. A ciò, si aggiunga, che le funzioni ripartite con le modifiche di cui all'articolo 89, comma 1 [che prevede l'inserimento della lettera *cc-bis*)] in materia di emanazione, per l'Area tecnico-operativa della difesa, di direttive in materia di antinfortunistica, di prevenzione e di coordinamento delle relative attività e all'articolo 105-ter, comma 1, lettera *m*), relativo alle medesime funzioni nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero, continuano ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza recare in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: **SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL'ORDINAMENTO MILITARE.**

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento all'esame reca disposizioni applicative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da considerare, in concreto, le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed è in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 184, il quale al comma 1 stabilisce che "La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici." e, al comma 2 che "I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in particolare, gli articoli:

- 3, comma 2, a mente del quale, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco [omissis], le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri (nonché dalle altre Forze di



polizia, dal Corpo dei Vigili del fuoco e dal Dipartimento della Protezione civile fuori dal territorio nazionale), individuate con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- 3, comma 3, per il quale gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
- 13, comma 1-bis), laddove è previsto che: *“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”*.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019 n. 127, concernente il “Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019 - Serie generale - n. 255.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento modifica gli articoli del d.P.R. n. 90 del 2010:

- 89, comma 1, per ampliare le competenze del Capo di Stato maggiore della difesa in materia antinfortunistica e di sicurezza;
- 105-ter, comma 1, lettera m), per circoscrivere le attribuzioni in materia antinfortunistica e di sicurezza del Segretario generale alla sola Area tecnico-amministrativa;
- 252, il comma 4, per stabilire che gli uffici dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa preposti all'espletamento delle funzioni in materia antinfortunistica e di sicurezza ne assicurano, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice;
- 253, comma 4, prevede che l'autorità militare, operando in aree non qualificabili come luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 adempie agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando assicura che le attività e le operazioni espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*



Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa come dettagliato nella Parte I, numero 3.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi successivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

Amministrazione competente: Ministero della difesa
Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all'esame reca disposizioni applicative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da considerare, in concreto, le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il legislatore, nella consapevolezza che dalla specificità organizzativa e funzionale delle Forze armate ben potessero derivare discipline anche parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'articolo 184, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) ha espressamente stabilito al comma 1 che *"La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici."* e, al comma 2, che *"I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento (d.P.R. n. 90 del 2010), in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."*

Assume fondamentale importanza per l'intero sistema prevenzionistico della difesa l'articolo 253 del TUOM, laddove individua le attività alle quali si applica la disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e quelle alle quali, invece, si applica la disciplina definita dalle *"particolari norme di tutela tecnico - militare"*, per la sicurezza e la salute del personale ivi impiegato.

Il provvedimento in esame, pertanto, è volto a definire e adeguare la vigente normativa

regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 90 del 2010.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 *Obiettivi generali e specifici.*

La funzione generale dell'intervento è quella di ridefinire, sulla scorta di evidenze oggettive, le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse sono impiegati, in territorio nazionale e all'estero, in attività operative, emergenziali o addestrative.

In particolare, tenuti presenti i citati criteri, l'intervento ha lo specifico obiettivo di escludere dalla qualificazione di luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate a condizione del rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione e del temperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l'esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell'area di operazioni.

2.2 *Indicatori e valori di riferimento*

Obiettivo specifico: non annoverare fra i luoghi di lavoro definiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree in territorio nazionale e all'estero, incluse le unità navali, in cui vengono svolte attività operative o emergenziali reali nonché addestrative.

Indicatore: numero di disposizioni tecnico-militari emanate a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione rispetto a quelle previgenti la nuova normativa.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di adeguare, le disposizioni di rango regolamentare contenute nel Testo unico dell'ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010)

L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa regolamentare e ricondurre in un *corpus* unitario la normativa stessa.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo del d.lgs. n. 81 del 2008.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 *Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.*

Le disposizioni sono finalizzate a dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera a), dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline (ordinaria e militare) e di permettere l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di

operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Pertanto gli impatti all'esterno sono indiretti mentre sono diretti per l'ordinamento militare e in particolare per il personale militare.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi. L'amministrazione, pertanto, non dovrà impiegare nuovi fattori, né adeguare la propria organizzazione.

Gli effetti considerati avranno efficacia dall'entrata in vigore del provvedimento.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni.



Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione ¹ del NUVIR

VI 26/06 del 14/01/2026

1. Titolo del provvedimento

Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione, concernente modifiche al DPR 15 marzo 2010, n. 90, recante il TU delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Ufficio legislativo del Ministro della difesa).

2. Oggetto

L'articolo 3, comma 1 del DLGS 81/2008 ("Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), stabilisce, quale ambito di applicazione, "*... che il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ...*". In deroga a questa disposizione, il co. 4, tenuto conto della necessità di flessibilità e adattabilità della disciplina alle variegate situazioni possibili, prevede, per specifiche funzioni e per i rispettivi competenti comparti [tra cui, tra gli altri, Forze armate e di Polizia ...],² la possibilità di adottare specifici decreti applicativi delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da considerare, in concreto, le "*... effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,³ nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco ...*".

3. Valutazione

La valutazione del NUVIR è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR, risulta adeguata.

* * *

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 del dPCM 15 settembre 2017 n. 169 e dell'art. 2 del dPCM 19 ottobre 2022.

² Oltre le Forze armate, l'articolo 3, comma 2, individua: le Forze di Polizia; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il soccorso pubblico e della difesa civile; i servizi di Protezione Civile; le strutture giudiziarie e penitenziarie destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università; gli istituti di istruzione universitaria; le istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; i mezzi di trasporto aerei e marittimi.

³ Assolutamente rilevante per l'intero sistema prevenzionistico della difesa è l'articolo 253 del TUOM, dove sono individuate le attività alle quali si applica la disciplina generale recata dal DLGS 81/2008 e quelle alle quali, invece, si applica la disciplina definita dalle "*particolari norme di tutela tecnico – militare*", per la sicurezza e la salute del personale ivi impiegato.